



COMUNE DI PANDINO
(Provincia di Cremona)

REGOLAMENTO COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni e lo svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche - Legge Regionale Lombardia n. 6 del 02.02.2010 e ss. mm.ii.

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura ed Ambito di Applicazione del Regolamento

Il presente regolamento disciplina:

- Le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione (ex tipo “A” di cui al D.Lgs. 114/98) a soggetti che intendono operare su posteggi siti in questo Comune e le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (ex tipo “B” di cui al D.Lgs. 114/98) a soggetti che intendono avviare l’attività in questo Comune (residenti, avente sede legale);
- Le modalità di svolgimento dell’attività itinerante;
- Le modalità di assegnazione in concessione dei posteggi ai soggetti che intendono operare in questo Comune e relative modalità di svolgimento.

Art. 2 - Osservanza degli Altri Piani e Regolamenti Comunali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, oltre a fare rimando alle norme statali e regionali vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti salvo diversa specifica debitamente espressa ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: del PGT, del Regolamento di polizia urbana, del Regolamento Edilizio, del Regolamento igienico sanitario, del Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa, del Regolamento per la TARI.

Art. 3 - Competenze

- 1) Le competenze in materia di commercio su aree pubbliche, come disposto dal D.P.R. 160/10 e s.m.i., sono attribuite allo Sportello Unico per le Attività Produttive e relativo responsabile per ciò che concerne l’attività programmatica ed amministrativa relativa ai titoli per lo svolgimento dell’attività, nonchè per l’irrogazione delle relative sanzioni.
- 2) Sono attribuite al Comando di Polizia Locale, le competenze relative alle attività di seguito elencate:
 - Vigilanza sullo svolgimento dell’attività;
 - Effettuazione della spunta;
 - Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi e relativo incasso;
 - Redazione dei verbali di violazione per le infrazioni accertate in luogo.

Art. 4 - Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s’intendono:

- I. **per commercio su aree pubbliche:** l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- II. **per aree pubbliche:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di uso pubblico, così come ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- III. **per mercato:** l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;

- IV. **per posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- V. **per fiera:** la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
- VI. **per fiera specializzata:** la manifestazione nella quale almeno il 90% dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
- VII. **per fiera locale:** la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale con vocazione commerciale limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;
- VIII. **per mercato, fiera o sagra di valenza storica:** il mercato, fiera o sagra riconosciuto con valenza storica da Regione Lombardia ai sensi della legge;
- IX. **per presenze in un mercato o in una fiera:** il numero delle volte in cui un operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- X. **per presenze effettive in un mercato o in una fiera:** il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- XI. **per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:** l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio e dal Comune nel quale l'operatore intenda attivare l'attività per gli operatori itineranti, che abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- XII. **per mercato straordinario:** l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
- XIII. **per posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- XIV. **per posteggio fuori mercato:** il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale, soggetto al rilascio della concessione;
- XV. **per mercato straordinario:** l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- XVI. **per miglioria:** la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di richiedere un altro posteggio purché non assegnato, fatta salva la motivata decisione del Comune in merito;
- XVII. **per scambio:** la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio, fatta salva la motivata decisione del Comune in merito;
- XVIII. **per posteggio riservato:** il posteggio individuato per il produttore agricolo e/o per il battitore;
- XIX. **per settore merceologico:** l'esercizio dell'attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- XX. **per tipologia merceologica:** il genere di merce venduta prevalentemente o esclusivamente;
- XXI. **per attrezzature:** i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;

- XXII. **per spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, nei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati agli aventi diritto presenti;
- XXIII. **per "spuntista":** l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, chiede di occupare occasionalmente per quella giornata in cui si presenta in loco un posteggio non occupato dall'operatore concessionario ovvero non ancora assegnato, sulla base della tipologia merceologica e del settore stabilito;
- XXIV. **per associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche:** le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro;
- XXV. **per produttori agricoli:** coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile e di cui al Decreto legislativo n. 228/2001, ivi comprese le loro cooperative e/o consorzi, come riconosciuti per legge;
- XXVI. **per legge regionale:** la Legge della Regione Lombardia n. 6 del 02 febbraio 2010 e s.m.i.;
- XXVII. **per Registro Imprese:** il registro delle imprese di cui alla legge n. 580/1993 e s.m.i.;
- XXVIII. **per Ordinanza del Ministro della Sanità:** l'Ordinanza vigente disciplinante gli aspetti igienico - sanitari dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- XXIX. **per calendario regionale delle fiere e delle sagre:** l'elenco approvato da ciascun Comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
- XXX. **per cessioni a fini solidaristici:** le attività in cui enti non commerciali, associazioni e/o cooperative direttamente, tramite il proprio personale o soggetti volontari offrono al pubblico indifferenziato merci varie quali fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non, in cambio di un'offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno ad iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca;
- XXXI. **per mercatini degli hobbyisti:** le attività di vendita svolte da operatori non professionali che non esercitano alcuna attività commerciale ma che vendono beni propri e/o creazioni frutto del proprio ingegno e del proprio lavoro, anche eventualmente rientranti nelle opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore, in modo del tutto sporadico ed occasionale;

Rimandi:

- Ogni volta che nel testo viene fatto rimando ad un articolo senza ulteriori specifiche, si intende riferirsi ad un articolo del presente regolamento;
- Ogni volta che nel testo si fa riferimento ad un comma senza ulteriori specificazioni, il riferimento si intende al comma dello stesso articolo;
- Ogni volta che nel testo si fa riferimento alla legge si intende il Testo Unico delle leggi sul commercio in Regione Lombardia LR 6/2010.

Art. 5 - Finalità

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a. favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- b. assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c. rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatale e fieristica, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;

- d. favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine soggette a flussi di mobilità e/o a vocazione turistica;
- e. salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, programmando e prevedendo la dotazione nelle aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
- f. favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed all'offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
- g. localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione;
 - la salvaguardia delle attività commerciali in atto;
 - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso il centro storici o verso aree congestionate;
- h. disciplinare lo svolgimento dell'attività commerciale nel rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;

Art. 6 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere

Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere la Giunta Comunale deve rispettare:

- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) i vincoli per determinate zone od aree urbane previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
- d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

L'Amministrazione, con i provvedimenti istitutivi o modificativi dei singoli mercati e/o fiere stabilisce:

- a) la tipologia dei singoli mercati o fiere che si svolgono sul territorio comunale;
- b) i giorni e l'orario di svolgimento;
- c) la localizzazione e l'articolazione del mercato, compresa l'eventuale suddivisione del mercato in zone distinte riservata al commercio di generi alimentari, nonché l'eventuale vincolo tipologico dei posteggi;
- d) le eventuali previsioni di posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai "battitori";
- e) l'avvio della procedura, ove ricorrono le condizioni, per il riconoscimento della natura di "storico" del mercato centrale esistente e/o delle fiere che si svolgono sul territorio Comunale.

Art. 7 – Istituzione ed ampliamento dei mercati.

- 1) L'istituzione e l'ampliamento dei mercati sono decisi dal Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'art. 16 comma 2 lettera l) della Legge.
- 2) Nel caso previsto al comma precedente l'aumento di posteggi entro la disponibilità stabilita dalla legge è soggetto preventivo nulla osta rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 16 comma II, della legge.

- 3) Il Comune, in sede di istituzione o ampliamento del mercato, stabilisce:
- la localizzazione e l'ampiezza complessiva delle aree mercatali;
 - la periodicità di svolgimento del mercato;
 - il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie;
 - i posteggi riservati ai produttori agricoli nonché i criteri di assegnazione degli stessi.

Art. 8 - Modalità di Svolgimento dell'Attività

Ai sensi dell'Art. 21 della legge il commercio su aree pubbliche può essere svolto con le seguenti modalità:

- a) su posteggi dati in concessione per un periodo di dodici anni, tenuto conto dell'investimento effettuato e sulla base della concessione rilasciata con le procedure di legge e di regolamento;
- b) su qualsiasi altra area purché in forma itinerante, fatte salve le limitazioni stabilite dall'Ente.

Art. 9 - Pubblicità dei Prezzi e delle qualità dei prodotti

- 1) I prezzi dei prodotti posti in vendita devono essere indicati in maniera chiaramente visibile al pubblico mediante apposito cartello (che può essere unico nel caso di prodotti identici dello stesso valore esposti insieme).
- 2) Qualora il prezzo sia chiaramente indicato sul prodotto con caratteri ben leggibili, non si richiede l'apposizione del cartellino dei prezzi, sempre che il prodotto sia esposto in maniera tale da consentire l'agevole lettura del prezzo da parte del consumatore.
- 3) Vanno comunque rispettate le stesse disposizioni sulla prezzatura delle merci previste per il commercio fisso ai sensi dell'Art. 14 del D. Lgs. 114/98. Le norme sull'indicazione dei prezzi per unità di misura di cui al D.Lgs. 84/2000 e s.m.i. si applicano anche per il commercio su aree pubbliche.
- 4) In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista. Detti prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 10 - Norme Igienico-Sanitarie

- 1) Gli operatori presenti sul mercato debbono osservare, nell'esercizio della loro attività, le norme previste dalla normativa sanitaria in materia di vendita al pubblico di sostanze alimentari e bevande.
- 2) Il commercio di sostanze alimentari, ove non espressamente vietato dalle norme vigenti, deve essere effettuato con attrezzature e mezzi idonei ad assicurare la conservazione igienica delle sostanze. Le norme particolari concorrenti il commercio di tali sostanze sono indicate nella normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia, nonché nei successivi articoli del presente regolamento.

- 3) Il personale di vigilanza addetto ai controlli può interdire la vendita promiscua sullo stesso banco o veicolo di generi alimentari e non, qualora constati il rischio di reciproco inquinamento. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

Art. 11 – Norme di sicurezza

Durante i mercati, le fiere, le sagre e le manifestazioni similari su aree pubbliche o aperte al pubblico dovranno essere rispettate le seguenti norme di sicurezza:

- a) L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla somministrazione al pubblico;
- b) Non è consentito l'uso di gas per impianti di riscaldamento, per dimostrazioni o comunque per uso diverso da quello di cottura di cibi e bevande;
- c) Le apparecchiature a gas di cui al precedente punto a) devono corrispondere alle seguenti tipologie:
 - apparecchi utilizzatori a gas per la cottura installati sui banchi di vendita;
 - apparecchi utilizzatori a gas per la cottura con impianto fisso, installati su automezzi per la gastronomia;
 - apparecchi utilizzatori a gas per la cottura installati nelle cucine e negli stand gastronomici.
- d) Per ciascun tipo di apparecchio utilizzatore a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione.
- e) Ciascun operatore, che intende utilizzare le apparecchiature di cui al precedente punto c) deve munirsi di una dichiarazione, avente durata annuale, redatta e firmata da un tecnico abilitato (professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze), in caso di auto-market e simili anche il costruttore/allestitore, in cui si attestino la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme tecniche previste in materia ovvero in assenza di norme specifiche, per analogia UNI 7129:2001, UNI 7131/1999/EC, UNI 7140:1993, UNI 7432:1975, UNI 9891:1998, ecc.).
- f) La dichiarazione di cui al precedente punto, in corso di validità, deve essere esibita agli organi di controllo, ogni volta che venga richiesta nel corso degli eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento delle manifestazioni in oggetto. In mancanza, l'attività non potrà essere esercitata.
- g) Gli operatori che utilizzano impianti a GPL dovranno stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei danni che possono essere cagionati durante l'esercizio dell'attività a persone e/o cose.
- h) E' fatto divieto di lasciare incustodite le attrezzature con uso di GPL;
- i) In quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 ove applicabile, ogni mezzo dovrà essere dotato di almeno 2 estintori di incendio portatili di idonea capacità estinguente ($> 6\text{Kg} - 21^\circ 89\text{BC}$), debitamente omologati e periodicamente revisionati in base alla normativa vigente e di soluzione saponata per segnalare eventuali perdite sull'impianto di GPL. L'impiego di detti estintori dovrà essere supportato da previa specifica formazione attraverso la frequenza di un corso per addetti alla prevenzione incendi lotta antincendio e gestione dell'emergenza almeno di rischio BASSO.
- j) Le bombole di GPL utilizzate devono essere riempite tassativamente non oltre l'80% del proprio volume ed esclusivamente da parte di ditte autorizzate. Un riempimento superiore all'80% effettuato abusivamente presso distributori stradali di GPL può costituire pericolo di scoppio in presenza di variazioni di temperatura dovute anche all'irraggiamento solare.
- k) Gli impianti elettrici fissi o mobili del punto vendita (stand, bancarella o autocarro) e gli allacciamenti sino al punto di fornitura devono soddisfare le indicazioni sotto riportate:

- I collegamenti e gli impianti, così come richiesto dalla normativa tecnica, dovranno essere protetti contro i contatti elettrici diretti e indiretti, e dotati di dispositivi di sezionamento e di protezione contro le sovraccorrenti;
 - L'allacciamento temporaneo realizzato per l'alimentazione degli impianti (dal punto di fornitura al punto vendita) deve essere eseguito seguendo il percorso più breve possibile evitando attraversamenti stradali, zone di transito veicoli e senza costituire intralcio al passaggio delle persone;
 - Il punto vendita dovrà essere ubicato in modo che l'allacciamento ed i relativi passaggi consentano la posa dei cavi a terra nelle aree retrostanti le bancarelle, ove non sussiste la possibilità di transito delle persone che frequentano la manifestazione;
 - Gli impianti dei banchi vendita, impianti fissi a bordo di autocarro o semifissi per le bancarelle, dovranno essere realizzati in modo conforme a quanto richiesto dalla norma CEI 64-8. L'impianto fisso così come il quadro di distribuzione dello stand, o della bancarella, dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di corretta installazione a firma di installatore qualificato;
 - Nel caso in cui l'alimentazione elettrica sia fornita con gruppo elettrogeno, le modalità di installazione del gruppo e di collegamento degli impianti dovranno essere certificate da installatore/tecnico qualificato e riportate su schema.
 - L'inquinamento acustico del generatore deve essere compatibile con i minimi stabiliti dalla vigente normativa in materia, mantenendone la perfetta efficienza e comunque nel rispetto del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Pandino; il suddetto generatore deve essere collocato in modo tale da non arrecare disturbo alle altre attività. Per l'impiego di gruppi elettrogeni è vietato tenere in giacenza, quale scorta, depositi di gasolio o benzina con taniche realizzate con materiali che non siano resistenti al fuoco e non soggetti a deflagrazione, se non dopo almeno un'ora di esposizione al fuoco. Le scorte medesime non dovranno essere in quantità superiore a quelle necessarie a garantire l'utilizzo dell'impianto per il ragionevole periodo della giornata;
- l) Tutti gli impianti dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica e a controllo annuale da parte di un tecnico o installatore abilitato; l'impianto dovrà essere verificato nella configurazione tipo, individuata a schema, e l'esito dei controlli dovrà essere riportato su registro.
- m) Nel caso di modifica e/o abrogazione di norme nazionali o regionali disciplinanti la materia, quanto disciplinato nel presente articolo verrà sostituito automaticamente dalle nuove norme in vigore.

Art. 12 - Settori Merceologici

- 1) Ai sensi della legge l'attività di commercio su aree pubbliche ed i conseguenti provvedimenti autorizzativi sono articolati nei settori merceologici alimentare e non alimentare.
- 2) L'Amministrazione può inoltre vincolare tutti i posteggi o parte di essi ad un settore merceologico, escludendo l'altro; in tal caso sia nell'ambito della spunta sia nell'ambito dei nuovi bandi per il rilascio delle nuove concessioni pluriennali di posteggio dovrà essere tenuto conto del vincolo del settore merceologico ed il relativo posteggio non potrà essere assegnato ad operatore in possesso di un titolo che abilita al settore merceologico escluso.
- 3) L'Amministrazione, nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, può altresì determinare il vincolo di specifiche tipologie merceologiche dei posteggi e

delimitare a specifiche aree del mercato ben riconoscibili dal consumatore, i posteggi con vendita di cose usate.

- 4) Nel caso di cui al precedente comma sia nell'ambito della spunta sia nell'ambito dei nuovi bandi per il rilascio delle nuove concessioni pluriennali di posteggio dovrà essere tenuto conto del vincolo della specifica tipologia merceologica ed il relativo posteggio non potrà essere assegnato ad operatore in possesso di un titolo che abilita al settore merceologico escluso ovvero che non dimostri di esercitare l'attività di vendita per la specifica tipologia merceologica prevista.
- 5) Ove adottato, il provvedimento amministrativo attuativo del presente articolo costituisce parte integrante ed allegato al presente regolamento.
- 6) In conformità a quanto disposto all'articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 114/98, la comunicazione o l'autorizzazione per un intero Settore Merceologico non esime dal rispetto delle normative specifiche in materia di vendita di particolari prodotti quali i prodotti di ottica oftalmica, erboristeria, gli oggetti preziosi, gli articoli sanitari ed ogni altro prodotto la cui vendita necessiti di ulteriori titoli o presupposti oltre a quelli generali previsti dal Decreto.
- 7) Anche in caso di subingresso, l'attività prevalentemente svolta in ogni banco deve essere corrispondente al settore ovvero alla tipologia merceologica indicata nel relativo posteggio o in subordine ad articolo mancante. Il settore ovvero la tipologia merceologica, dato il suo carattere vincolante, deve essere indicata negli atti di concessione dei posteggi. La definizione della tipologia merceologica non pone alcuna limitazione all'utilizzazione dell'autorizzazione in forma itinerante.
- 8) I posteggi in concessione aventi il vincolo merceologico alimentare ovvero tipologico rientrate nel settore alimentare, qualora non sia presente il relativo concessionario e quindi siano soggetti alle operazioni di spunta giornaliera e qualora all'esito delle operazioni di spunta risultassero non assegnati giornalmente, gli stessi posteggi potranno essere occupati giornalmente da imprenditori agricoli, sempre previa operazione di spunta.

Art. 13 - Estensione delle Merceologie Vendibili.

- 1) I soggetti che erano, al momento di entrata in vigore del D.Lgs 114/98, titolari di autorizzazione per la vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al D.M. 375/88 e all'art.2 del D.M. 561/96, hanno diritto a porre in vendita tutti i prodotti compresi nel settore merceologico di appartenenza (alimentare e non alimentare), fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari e delle eventuali disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previsti da leggi speciali, nonché delle eventuali limitazioni di tipologie merceologiche stabilite dall'Amministrazione.
- 2) Tale estensione non richiede alcuna formalità da parte del commerciante.

Art. 14 - Abbinamenti di Diversi Settori Merceologici.

Il rilascio di autorizzazioni per entrambi i settori merceologici, o l'aggiunta ad un'autorizzazione esistente dell'altro settore merceologico sono sempre possibili nell'ambito dei criteri generali della legge e delle norme specifiche del presente regolamento, fatte salve

le norme igienico-sanitarie e purché ricorrono tutte le altre condizioni previste dal presente regolamento.

Art. 15 - Limitazioni e Divieti alla Vendita di Prodotti Particolari.

- 1) Sulle aree pubbliche oggetto del presente regolamento possono essere posti in vendita tutti i tipi di merci, nel rispetto delle relative norme sanitarie e di sicurezza, con le sole eccezioni stabilite dalla legge.
- 2) Ai sensi dell'art. 30, c.5 del D.Lgs.114/98, i divieti di vendita su aree pubbliche riguardano:
 - Le bevande alcoliche di qualunque gradazione, ad eccezione di quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'Art. 176, comma 1, del regolamento di esecuzione del TULPS e successive variazioni;
 - Le armi e gli esplosivi;
 - Gli oggetti preziosi.
- 3) Per le armi, esplosivi e preziosi, il divieto riguarda anche l'esposizione.
- 4) La vendita su aree pubbliche di strumenti da punta e da taglio, di cui all'Art. 37 del TULPS, è consentita solo ai soggetti titolari dell'apposita licenza di Pubblica Sicurezza.
- 5) Oltre a quanto stabilito nel presente articolo trovano applicazione anche tutti i divieti e le limitazioni stabiliti da specifiche norme di legge.

TITOLO 2

DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGI IN CONCESSIONE.

Art. 16 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione.

- 1) L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi in concessione è rilasciata dal Comune sede del posteggio previa verifica dei requisiti di legge a seguito dell'espletamento di apposita procedura selettiva ad evidenza pubblica.
- 2) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il Comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione ai sensi di legge.

Art. 17 - Presentazione della Domanda

- 1) La domanda di rilascio dell'autorizzazione va presentata dalla persona fisica interessata o dal legale rappresentante della società. La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica prevista sul sito del SUAP che riporti tutte le informazioni richieste dall'art. 23 della legge, nonché i dati eventualmente individuati con prescrizioni della Conferenza Stato Regioni e dell'Osservatorio regionale sul commercio, allo scopo di garantire la raccolta delle informazioni necessarie al Sistema Informativo Regionale sul Commercio su Aree Pubbliche di cui al punto IX degli Indirizzi Regionali di Programmazione del Commercio su Aree Pubbliche.
- 2) La domanda va indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive per via telematica secondo quanto disposto dal D.P.R. 160/2010.
- 3) Nel caso di invio telematico ai sensi del D.P.R. 160/2010, il soggetto titolare dell'istanza deve essere in possesso di casella PEC e di Firma Digitale, in mancanza di questi requisiti, lo stesso, può conferire procura speciale ai sensi dell'art. 1392 c.c. ad un intermediario per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della Domanda utilizzando l'apposita modulistica predisposta.

Art. 18 - Documentazione da allegare all' Istanza.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti e devono essere previste le seguenti autodichiarazioni ex art. 23 comma IV della legge:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) di non possedere un numero di autorizzazioni superiore a quanto previsto dalla legge;
- c) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, gli estremi identificativi, planimetrici o numerici del posteggio chiesto in concessione;
- d) autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della legge;
- e) autocertificazione relativa al vincolo di svolgimento dell'attività per il settore merceologico ovvero per la tipologia merceologica stabilita per il posteggio oggetto di richiesta;

Eventuali altri allegati che saranno espressamente elencati sul sito del SUAP.

Art. 19 - Istruttoria della Domanda.

- 1) Nel procedere all'istruttoria della domanda di autorizzazione, l'Ufficio S.U.A.P osserva la disciplina del procedimento amministrativo prescritta dalla Legge n. 241/90.
- 2) In tal senso, una volta ricevuta la domanda d'autorizzazione l'ufficio S.U.A.P., ai sensi dell'art. 1 e ss. della Legge n. 241/90, procede a una previa verifica formale del contenuto della stessa.
- 3) Qualora l'istanza risulti irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, il S.U.A.P. dovrà concludere il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione dia conto, anche sinteticamente, del punto di fatto e di diritto ritenuto risolutivo.
- 4) Diversamente l'ufficio, trasmetterà all'interessato comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 Legge n. 241/90, tramite Pec, la quale dovrà riportare:
 - a) l'amministrazione competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - d) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3 Legge n. 241/90, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
 - e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
 - f) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, nonché gli orari di ricevimento del pubblico.
- 5) Il S.U.A.P. provvederà poi ad un esame nel merito nella domanda, valutando la presenza di eventuali errori o carenze nella compilazione o nella documentazione allegata.
- 6) Qualora l'ufficio rilevasse la presenza di mere carenze documentali o di scarso rilievo, lo stesso ne darà comunicazione all'istante invitandolo a provvedere ad integrare o rettificare la propria domanda segnalando che in caso di mancata integrazione dei documenti entro i termini assegnati la domanda verrà considerata rinunciata e conseguentemente archiviata. In presenza della documentazione completa, l'ufficio proseguirà con le verifiche nel merito della pratica.
- 7) In particolare e con riferimento ai requisiti morali e professionali, il S.U.A.P. si atterrà alle prescrizioni della legge verificando la sussistenza di tutti i requisiti morali e professionali individuati da tale disposizione sia ai fini dello svolgimento dell'attività di vendita che di somministrazione.
- 8) Si specifica che i requisiti morali e professionali prescritti dalla legge debbono essere posseduti effettivamente (e non solo potenzialmente) al momento della sottoscrizione della domanda e comunicazione.

Art. 20 - Conclusione del Procedimento

- 1) Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande il Comune pubblica la graduatoria contro la quale è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune

entro 15 giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.

- 2) L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della suddetta graduatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della stessa, così come nello stesso termine verranno emessi gli eventuali provvedimenti di diniego.
- 3) Qualora dagli esiti dei controlli e delle verifiche effettuate dal S.U.A.P. emergano delle incongruenze, l'ufficio potrà richiedere ulteriori documenti e informazioni.
- 4) È fatto comunque divieto di richiedere documenti o informazioni che già siano in possesso dell'Amministrazione, o perché si tratta di argomenti risultanti da pubblici registri dell'Amministrazione Comunale, o perché deducibili da certificati o documenti allegati a precedenti istanze già agli atti, ovvero diversi da quelli indicati sul proprio sito web.
- 5) In caso di esito negativo dell'istruttoria, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 10 – bis Legge n. 241/90 il S.U.A.P., inoltrerà all'istante tempestiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento.
- 6) Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante avrà il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione c.d. di "preavviso di diniego" interrompe i termini per concludere il procedimento che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di dieci giorni all'uopo assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 21 - Rilascio dell'Autorizzazione.

- 1) In caso di esito positivo del procedimento, verrà rilasciata all'istante l'autorizzazione richiesta in bollo secondo le leggi vigenti.
- 2) Il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo
- 3) L'Autorizzazione verrà trasmessa al richiedente mediante Posta Elettronica Certificata.

Art. 22 - Rinnovo dei Titoli Autorizzatori.

- 1) Stante la durata illimitata degli stessi, fatto salvo quanto disposto dal presente Regolamento relativamente alle concessioni di posteggio, i titoli autorizzatori per le attività commerciali non sono soggetti né a vidimazione periodica né a comunicazione annuale di prosecuzione dell'attività. I titoli autorizzatori vanno aggiornati in occasione delle modifiche dell'attività che richiedono autorizzazione preventiva o comunicazione al Comune. Qualora la modifica sia soggetta ad autorizzazione, è obbligatorio il rilascio del titolo autorizzatorio aggiornato.

- 2) Nel caso in cui siano accertati inadempimenti ai disposti dell'art. 21 comma 4 della legge ovvero sia accertato il venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi indicati si applica, a norma dell'art. 27, comma 4 d) della legge, la revoca dell'autorizzazione.
- 3) Per le variazioni soggette a SCIA si provvede a riemettere l'Autorizzazione con i dati completi aggiornati.

TITOLO 3

ATTIVITÀ ITINERANTE

Art. 23 – Autorizzazione itinerante.

- 1) Ai sensi dell'art. 24 della legge l'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
- 2) Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui alla legge ed al presente regolamento.
- 3) Al momento della presentazione di una nuova domanda di autorizzazione per il commercio in forma itinerante il Comune verifica, attraverso la Carta di Esercizio di cui all'articolo 21, comma 10, della legge ed avvalendosi dell'apposito sistema informativo regionale relativo al commercio ambulante, se il richiedente sia in possesso di un'altra autorizzazione rilasciata da un altro Comune.
- 4) In caso invece di cambiamento dei dati anagrafici presenti sull'autorizzazione, l'operatore ne dà immediata comunicazione al Comune che l'ha rilasciata, il quale provvede al suo aggiornamento
- 5) In ogni caso, la domanda di rilascio dell'autorizzazione si intenderà accolta qualora questa Amministrazione non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Art. 24 - Presentazione della Domanda

- 1) La domanda di rilascio dell'autorizzazione va presentata dalla persona fisica interessata o dal legale rappresentante della società. La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica prevista sul sito del SUAP che riporti tutte le informazioni richieste dall'art. 23 della legge, nonché i dati eventualmente individuati con prescrizioni della Conferenza Stato Regioni e dell'Osservatorio regionale sul commercio, allo scopo di garantire la raccolta delle informazioni necessarie al Sistema Informativo Regionale sul Commercio su Aree Pubbliche di cui al punto IX degli Indirizzi Regionali di Programmazione del Commercio su Aree Pubbliche.
- 2) La domanda va indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive per via telematica secondo quanto disposto dal D.P.R. 160/2010.
- 3) Per l'invio telematico ai sensi del D.P.R. 160/2010, il soggetto titolare dell'istanza deve essere in possesso di casella PEC e di Firma Digitale, in mancanza di questi requisiti, lo stesso, può conferire procura speciale ai sensi dell'art. 1392 c.c. ad un intermediario per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della Domanda utilizzando l'apposita modulistica predisposta.

Art. 25 - Documentazione da allegare all' Istanza

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti e devono essere previste le seguenti autodichiarazioni ex art. 24 comma III della legge:

L'interessato deve compilare la domanda di autorizzazione inserendo:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;

- b) autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della legge;
- c) il settore o i settori merceologici per i quali s'intende svolgere l'attività;
- d) dichiarazione di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.

Altri eventuali allegati che saranno espressamente elencati sul sito del SUAP.

Art. 26 - Istruttoria della Domanda

- 1) Nel procedere all'istruttoria della domanda di autorizzazione, l'Ufficio S.U.A.P osserva la disciplina del procedimento amministrativo prescritta dalla Legge n. 241/90
- 2) In tal senso, una volta ricevuta la domanda d'autorizzazione l'ufficio S.U.A.P., ai sensi dell'art. 1 e ss. della Legge n. 241/90, procede a una previa verifica formale del contenuto della stessa.
- 3) Qualora l'istanza risulti irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, il S.U.A.P. dovrà concludere il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione dia conto, anche sinteticamente, del punto di fatto e di diritto ritenuto risolutivo.
- 4) Diversamente l'ufficio, trasmetterà all'interessato comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 Legge n. 241/90, tramite Raccomandata o Pec, la quale dovrà riportare:
 - a) l'amministrazione competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - d) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3 Legge n. 241/90, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
 - e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
 - f) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti nonché gli orari di ricevimento del pubblico.
- 5) Il S.U.A.P. provverà poi ad un esame nel merito nella domanda, valutando la presenza di eventuali errori o carenze nella compilazione o nella documentazione allegata.
- 6) Qualora l'ufficio rilevasse la presenza di mere carenze documentali o di scarso rilievo, lo stesso ne darà comunicazione all'istante invitandolo a provvedere ad integrare o rettificare la propria domanda segnalando che in caso di mancata integrazione dei documenti entro i termini assegnati la domanda verrà considerata rinunciata e conseguentemente archiviata. In presenza della documentazione completa, l'ufficio proseguirà con le verifiche nel merito della pratica.
- 7) In particolare e con riferimento ai requisiti morali e professionali, il S.U.A.P. si atterrà alle prescrizioni della legge verificando la sussistenza di tutti i requisiti morali e professionali individuati da tale disposizione sia ai fini dello svolgimento dell'attività di vendita che di somministrazione.

- 8) Si specifica che i requisiti morali e professionali prescritti dalla legge debbono essere posseduti effettivamente (e non solo potenzialmente) al momento della sottoscrizione della domanda e comunicazione.

Art. 27 - Conclusione del Procedimento

- 1) L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata nel termine di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, così come nello stesso termine verrà emesso l'eventuale provvedimento di diniego.
- 2) Qualora dagli esiti dei controlli e delle verifiche effettuate dal S.U.A.P. emergano delle incongruenze, l'ufficio potrà richiedere ulteriori documenti e informazioni.
- 3) È fatto comunque divieto di richiedere documenti o informazioni che già siano in possesso dell'Amministrazione, o perché si tratta di argomenti risultanti da pubblici registri dell'Amministrazione Comunale, o perché deducibili da certificati o documenti allegati a precedenti istanze già agli atti, ovvero diversi da quelli indicati sul proprio sito web.
- 4) In caso di esito negativo dell'istruttoria, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 10 – bis Legge n. 241/90 il S.U.A.P., inoltrerà all'istante tempestiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento.
- 5) Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante avrà il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione c.d. di "preavviso di diniego" interrompe i termini per concludere il procedimento che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di dieci giorni all'uopo assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 28 - Rilascio dell'Autorizzazione

- 1) In caso di esito positivo del procedimento, verrà rilasciata all'istante l'autorizzazione richiesta in bollo secondo le leggi vigenti.
- 2) Il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo
- 3) L'Autorizzazione verrà trasmessa al richiedente mediante Posta Elettronica Certificata.

Art. 29- Rinnovo dei Titoli Autorizzatori

- 1) Stante la durata illimitata degli stessi, fatto salvo quanto disposto dal presente Regolamento relativamente alle concessioni di posteggio, i titoli autorizzatori per le attività commerciali non sono soggetti né a vidimazione periodica né a comunicazione annuale di prosecuzione dell'attività. I titoli autorizzatori vanno aggiornati in occasione delle modifiche dell'attività che richiedono autorizzazione preventiva o comunicazione al Comune. Qualora la modifica sia soggetta ad autorizzazione, è obbligatorio il rilascio del titolo autorizzatorio aggiornato.
- 2) Nel caso in cui siano accertati inadempimenti ai disposti dell'art. 21 comma 4 della legge ovvero sia accertato il venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche

di uno solo degli obblighi indicati si applica, a norma dell'art. 27, comma 4 d) della legge, la revoca dell'autorizzazione.

- 3) Per le variazioni soggette a SCIA si provvede a riemettere l'Autorizzazione con i dati completi aggiornati.

Art. 30 - Modalità di Svolgimento dell'Attività Itinerante e limiti

- 1) L'attività di vendita al dettaglio in forma itinerante può essere svolta dai soggetti titolari dell'Autorizzazione di cui all'Art. 24 della legge ed al tipo "B" dell' Art. 28 del D.Lgs. 114/98 o della corrispondente legge della Regione di residenza, o dai produttori agricoli che vendono i propri prodotti in base al D.Lgs. n° 228 del 18-05-2001:
 - su qualsiasi area pubblica, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 4);
 - al domicilio del Consumatore;
 - nei locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago.
- 2) Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei presente Regolamento e delle vigenti normative igienico-sanitarie.
- 3) È fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.
- 4) Ai sensi dell'art. 22 comma 3 della legge il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, con provvedimento motivato adottato sentite le associazioni maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 16 comma II, della legge
- 5) Con analogo provvedimento motivato adottato, sentite le associazioni maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 16 comma II, della legge, questo Comune potrà provvedere apposite deroghe a tali limitazioni nel caso in cui il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sia esercitato in aree appositamente individuate, con veicoli destinati alla vendita ecologicamente compatibili, non impattanti con il paesaggio e l'architettura urbana e sia destinato alla somministrazione di alimenti e bevande tipici e di qualità con specifica attenzione per quelli facenti parte della tradizione enogastronomica nazionale.
- 6) Il commercio itinerante è interdetto nelle aree circostanti mercati e fiere, durante il loro svolgimento, entro un raggio di 500 metri al fine di garantire la tutela delle esigenze di viabilità, mobilità e traffico.
- 7) Coloro che siano già in possesso di autorizzazione su posteggi dati in concessione non possono utilizzarla per l'esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui siano concessionari di posteggi.

Art. 31 - Sosta degli Operatori Itineranti.

- 1) La sosta dei veicoli degli operatori itineranti deve avvenire nel totale rispetto delle norme del Codice della Strada, delle norme contenute in regolamenti ed ordinanze sindacali in materia di circolazione stradale e di sosta, del piano urbano del Traffico o della viabilità,

nonché delle eventuali disposizioni relative alla circolazione ed alla sosta emanate dalla Provincia o dallo Stato in relazione alle aree di circolazione di loro competenza.

- 2) La sosta, oltre ad avvenire su aree non assoggettate a divieto, deve avvenire in modo da non arrecare intralcio alla circolazione, da non togliere visibilità ad incroci, passaggi pedonali, da non ostruire passi carrai, non danneggiare i marciapiedi e non ostruire gli accessi alle proprietà private e pubbliche e non superare le delimitazioni degli stalli di sosta.
- 3) La sosta deve essere di regola limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività di vendita.
- 4) È fatto comunque divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi espositivi appoggiati a terra, nonché di scaricare sul suolo pubblico liquami, rifiuti, imballaggi o altro, ovvero depositare rifiuti sulla sede stradale.
- 5) I rifiuti debbono essere raccolti in appositi contenitori e portati via, dall'operatore itinerante, al momento dello spostamento del veicolo secondo le prescrizioni comunali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di separazione, raccolta e riciclo dei rifiuti nonché di ordinanze comunali appositamente emanate e di indirizzi operativi e direttive impartite dal Comune o da società partecipata/incaricata dal Comune deputata alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti.
- 6) La violazione al divieto di abbandono dei rifiuti e dei contenitori di raccolta sulla sede stradale o in qualsivoglia area del territorio comunale oltre che comportare l'applicazione delle specifiche sanzioni di legge e di regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti comporterà la segnalazione all'autorità giudiziaria ed al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo per i provvedimenti di competenza.
- 7) L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di un'autorizzazione.
- 8) L'autorizzazione al commercio in forma itinerante deve essere esibita in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, il Comune rilascerà una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale dell'operatore e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante, secondo modalità definite dalla Giunta regionale, che questi possa esibire in occasione dei controlli.

TITOLO 4

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 32 – Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione.

- 1) Ai sensi dell'art. 25 della legge il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della legge.
- 2) La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal Comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.
- 3) La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Nella comunicazione di subingresso è contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.
- 4) Qualora il Comune indicato dal subentrante nella comunicazione di cui sopra sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti.
- 5) Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
- 6) Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della legge dovrà comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
- 7) Il subentrante per causa di morte potrà continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

Art. 33 - Inizio dell'Attività.

- 1) L'avvio dell'attività, sia in forma itinerante che su posteggi fissi, deve essere comunicata in modalità telematica al SUAP entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo nei casi di subingresso, per i quali il termine di attivazione decorre dal momento di acquisizione del titolo.
- 2) L'inizio di attività in forma itinerante è dimostrato dall'assolvimento degli obblighi amministrativi, fiscali e previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
- 3) L'inizio di attività su posteggi, ai fini dell'eventuale dichiarazione di decadenza è dimostrato tramite i rapporti di mercato della Polizia Locale.

Art. 34 - Cessazione dell'Attività.

- 1) La cessazione dell'attività deve essere comunicata in modalità telematica al SUAP utilizzando la modulistica unificata reperibile dal portale telematico del Suap Associato Visconteo.
- 2) Va restituita direttamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive, negli orari di apertura al pubblico, l'autorizzazione in originale. L'avvenuta comunicazione di subingresso presentata dal subentrante non esime il cedente, o i suoi eredi, dall'obbligo di presentare la comunicazione di cessazione.

TITOLO 5

POSTEGGI

Art. 35 - Durata delle Concessioni.

- 1) La durata delle concessioni di posteggio è stabilita in 12 anni.
- 2) In caso di subingresso, la concessione rilasciata al subentrante dura fino alla scadenza prevista per la concessione del cedente.

Art. 36 - Procedura delle Concessioni

- 1) L'autorizzazione su posteggi e la relativa concessione nei mercati e nelle fiere è rilasciata dal Comune, in quanto sede del posteggio, previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per lo svolgimento dell'attività e nel rispetto dei criteri individuati dall'Intesa della Conferenza unificata, nonché dalle ulteriori disposizioni regionali.
- 2) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, il Comune provvede alla pubblicazione del bando ad evidenza pubblica dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.
- 3) Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono presentare al Comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.
- 4) Nella domanda l'interessato presenta:
 - i dati anagrafici e il codice fiscale;
 - l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della legge;
 - la dichiarazione di non possedere un numero di autorizzazioni superiore a quanto previsto dal comma 11-bis;
 - l'indicazione della denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, gli estremi identificativi, planimetrici o numerici del posteggio chiesto in concessione;
 - il settore o i settori merceologici ovvero la tipologia merceologica nell'ambito dei quali intende operare.
- 5) Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il Comune pubblica la graduatoria stilata sulla base di quanto previsto dall'Intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 70 del d.lgs. 59/2010.
- 6) Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.
- 7) L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui sopra decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.
- 8) I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, sono assegnati dal Comune con criteri e modalità analoghe a quelle stabilite per le aree mercatali.

- 9) La concessione pluriennale di posteggio nelle fiere è utilizzabile esclusivamente nei giorni di svolgimento della fiera.
- 10) Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.
- 11) Nello stesso mercato o nella stessa fiera nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.

Art. 37 - Rinnovo delle Concessioni.

- 1) A sensi dell'art. 70 comma 5 del D.Lgs. n. 59/2010 in tema di rinnovo delle concessioni si seguono le disposizioni impartite dall'intesa della Conferenza Unificata conclusa il 24 marzo 2016 e successive modifiche, integrazioni e disposizioni.

Art. 38 - Revoca della Concessione per Motivi di Pubblico Interesse.

- 1) Ai sensi dell'art. 21 comma 11 – quater della legge, il Comune ha facoltà di procedere alla revoca della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse.
- 2) In tale ipotesi, all'operatore verrà assegnato, senza oneri per l'amministrazione, un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune.
- 3) In tale ipotesi l'operatore, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

Art. 39 - Decadenza delle Concessioni di Posteggio.

- 1) La concessione di posteggio decade per mancato utilizzo dello stesso per un periodo di tempo complessivamente superiore, nell'anno solare, a quattro mesi.
- 2) Nel periodo di assenza non vengono contate le giornate di assenza giustificate ai sensi del presente regolamento.
- 3) Costituisce assenza ingiustificata il mancato utilizzo del posteggio per effetto del provvedimento di sospensione di cui al successivo Art. 40, emesso a seguito di mancato pagamento degli importi dovuti, anche per una singola fattispecie di tributi o canoni, ovvero tariffe, dovuti per il posteggio assegnato, per cui decorso il periodo di cui al precedente primo comma, senza che sia adottato provvedimento di revoca della sospensione, la concessione del posteggio decade.
- 4) La decadenza è, in ogni caso, pronunciata dal Responsabile del SUAP, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento e concessione di un termine, non superiore a 30 giorni, salvo cause di forza maggiore, per presentare le eventuali giustificazioni di assenza non ancora presentate ai sensi del presente articolo.

Art. 40 - Pagamento della COSAP e della TARI ed eventuali canoni forfettari utilizzo aree. Sospensione dalla concessione di posteggio.

- 1) Gli importi di COSAP e TARI, e successive eventuali nuove imposizioni tributarie locali sostitutive o aggiuntive, sono riscossi dal Comune così come previsto dagli specifici regolamenti comunali vigenti. In ogni caso, l'operatore è tenuto al pagamento degli

importi secondo le modalità stabilite dai regolamenti comunali vigenti in materia, ai quali si rinvia.

- 2) Il mancato pagamento degli importi dovuti, anche per una singola fattispecie di tributo o canone, ovvero tariffa, dovuti per il posteggio assegnato, comporta l'avvio delle procedure per il recupero delle somme dovute oltre che l'avvio del procedimento per la sospensione del posteggio.
- 3) La concessione è sospesa per 15 (quindici) giorni per accertato omesso pagamento del canone; contestualmente alla concessione di suolo pubblico viene sospesa anche la relativa autorizzazione d'esercizio.
- 4) La concessione è revocata qualora, decorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 3), non sia stato effettuato il pagamento del canone. Contestualmente alla concessione viene revocata anche la relativa autorizzazione d'esercizio.
- 5) L'omesso, il parziale o il tardivo pagamento del canone comporta l'applicazione delle sanzioni previste dai vigenti regolamenti in materia di COSAP e TARI.
- 6) Nessun rimborso di pagamenti relativi a tributi, canoni o tariffe, è dovuto nel caso di mancata occupazione del posteggio, salvo i casi in cui l'impedimento è imputabile all'Amministrazione.

Art. 41 - Esposizione dei documenti autorizzativi.

- 1) I titolari di posteggio devono esporre in modo visibile e in originale il titolo autorizzativo mentre la carta di esercizio e la relativa attestazione annuale devono essere conservate sul luogo di vendita. Tali documenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
- 2) Qualora non sia presente il titolare o il delegato, le persone che esercitano direttamente l'attività di vendita debbono essere in grado di dimostrare il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque altro titolo previsto dalla normativa sul lavoro, che non configuri comunque una autonoma gestione dell'azienda, neppure in forma temporanea.
- 3) In caso contrario si dovrà presupporre una situazione di esercizio abusivo di attività in assenza di autorizzazione, elevando il relativo verbale ed inibendo le successive presentazioni dell'operatore sul mercato fintantoché questi non sia in grado di dimostrare la regolarità del titolo in base a cui opera. Il titolare dell'autorizzazione potrà comunque essere riammesso al mercato presentandosi personalmente o dimostrando la regolarità del sostituto.

Art. 42 - Disposizioni particolari-Obblighi degli operatori.

- 1) Gli operatori che occupano posteggi sul territorio comunale hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di legge ed i regolamenti del Comune e di attenersi, nell'esercizio dell'attività, alle istruzioni impartite dagli organi di vigilanza ed alle limitazioni e precisazioni indicate nell'autorizzazione. Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.
- 2) Al fine di garantire una sicura circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di autoveicoli, motocicli e velocipedi, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal Comune.
- 3) Gli operatori dovranno comunque attenersi alle seguenti norme e divieti:
 - devono tenere spenti i motori dei veicoli salvo nei momenti di accesso ed uscita dall'area di mercato;

- devono tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza, i corridoi tra banco e banco non possono essere occupati da sacchi, contenitori e altro;
 - devono inoltre curare esteticamente l'esposizione della merce, che dovrà restare comunque entro l'area assegnata e non ostacolare la viabilità;
 - devono collocare le tende di protezione al banco di vendita ad un'altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20;
 - devono, alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato pulito e libero da ogni ingombro;
 - non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata in concessione;
 - non possono occupare spazi aerei, con sporgenze o merci appese, al di fuori della proiezione in verticale della superficie assegnata in concessione;
 - non possono danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante le prese d'acqua ed elettriche;
 - è vietato l'uso di apparecchi sonori. La sollecitazione all'acquisto delle merci deve essere contenuta nei limiti della tollerabilità, evitando insistenze eccessive nell'offerta della merce ai consumatori;
 - esclusivamente agli operatori del settore, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi, l'uso di mezzi sonori è vietato;
 - sono tenuti ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni caso contrario saranno considerati assenti a tutti gli effetti;
 - è proibito danneggiare, deteriorare, manomettere ed insudiciare o imbrattare gli impianti di mercato, il suolo pubblico ed il patrimonio arboreo e gli arredi urbani;
 - è assolutamente vietato accendere fuochi nell'area di mercato, infiggere pali o picchetti nel suolo;
 - è vietato lavare i veicoli nell'area di mercato;
 - l'uso di generatori elettrici è consentito unicamente per i posteggi non dotati di allacciamento elettrico nel rispetto della zonizzazione acustica riferita all'ubicazione del mercato.
- 4) L'accesso all'area di svolgimento del mercato è consentito agli operatori, sia i titolari di concessione sia chi accede per spunta, unicamente con i mezzi utilizzati per le operazioni di vendita, a patto che gli stessi siano in regola con le norme della circolazione stradale. In caso contrario l'operatore non potrà accedere all'area mercato e sarà considerato assente ai fini del computo delle presenze annuali.
- 5) Gli operatori nello svolgimento della loro attività devono attenersi alle disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale d'igiene ed a tutte le disposizioni comunali che disciplinano la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento a quelle in materia di separazione, raccolta e riciclo dei rifiuti.
- 6) È comunque fatto divieto di abbandonare rifiuti sulla sede stradale. Gli operatori hanno inoltre l'obbligo di osservare le ordinanze comunali appositamente emanate e gli indirizzi operativi e le direttive impartite dal Comune o da società partecipata dal Comune deputata alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti.
- 7) Le violazioni alle disposizioni dianzi menzionate comporteranno l'applicazione delle specifiche sanzioni di legge e di regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti e la segnalazione all'autorità giudiziaria.

Art. 43 – Assenze.

- 1) Le assenze dai posteggi si possono considerare giustificate solo nei seguenti casi:
- malattia o infortunio;
 - gravidanza;

- mancato svolgimento del mercato o giornate in cui il mercato è dichiarato, nel rapporto redatto dagli operatori di Polizia Locale, inagibile o scarsamente agibile per condizioni meteorologiche o problemi di viabilità.
- 2) Nei primi due casi l'assenza andrà adeguatamente giustificata con certificato medico entro la terza giornata di assenza, per assenze inferiori alle tre giornate tale giustificazione va presentata entro la seconda giornata di rientro.
 - 3) Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione. Per rispetto della privacy può non indicare la patologia di cui è affetto l'interessato, ma deve fare espressamente riferimento a cause che impediscono lo svolgimento della normale attività lavorativa e la durata dell'impedimento. La giustificazione presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali ricoveri ospedalieri o simili.
 - 4) Per l'esercizio dell'attività stagionale il numero di giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale è disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 27 della legge è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.

Art. 44 - Rapporti di Mercato.

- 1) Gli agenti della Polizia Locale addetti al mercato compilano, per ogni giorno di mercato, un rapporto, da trasmettere in copia al SUAP, da cui risultano:
 - gli operatori assenti;
 - gli operatori giunti in ritardo ed a cui non è stato consentito di occupare il posteggio;
 - le assegnazioni temporanee giornaliere effettuate;
 - gli operatori non titolari di posteggio presenti all'assegnazione temporanea giornaliera indicando se hanno potuto operare o meno;
 - le eventuali infrazioni rilevate ed i provvedimenti presi;
 - eventuali motivi di ordine generale che possano giustificare le assenze (situazioni atmosferiche avverse, blocchi e/o interruzioni della rete viabilistica, ecc);
 - qualunque annotazione ritenuta opportuna con riferimento alla conduzione del posteggio ed alle violazioni di legge e di regolamento.
- 2) La Polizia Locale medesima provvederà a tenere aggiornate e a disposizione del SUAP le liste degli operatori assegnatari di posteggio temporaneo giornaliero da cui risultino, per ogni operatore, il numero di presenze e quelle di presenza effettiva, definite secondo le vigenti norme regionali. Le liste vanno tenute aggiornate sistematicamente con la massima frequenza possibile, e comunque all'atto di ogni formazione di graduatoria per l'assegnazione di posteggi.

Art. 45 - Caratteristiche e Collocazione dei Banchi.

- 1) Le dimensioni di ogni singolo banco sono quelle indicate nella planimetria del mercato.
- 2) Lo spazio tra un posteggio e l'altro è non inferiore a 50 cm. di larghezza.
- 3) Tale spazio deve essere sempre lasciato libero, anche nel caso che due posteggi adiacenti venissero assegnati allo stesso soggetto. Lo spazio di posteggio assegnato ad ogni operatore è lo spazio massimo utilizzabile dall'operatore stesso con il proprio mezzo o attrezzatura appoggiata al suolo (generatori, tavolini, sedie, espositori, impianti pubblicitari, ecc.).
- 4) L'altezza minima dal suolo delle tende e coperture deve essere di 2,20 metri.
- 5) È ammesso il paletto di sostegno della tenda al di fuori del posteggio ma con l'obbligo dell'esposizione della merce nei limiti del posteggio concessionario;

Art. 46 - Individuazione dei Posteggi Liberi.

Sono dichiarati liberi i posteggi:

- di prima istituzione;
- ai quali il titolare ha fatto espressamente rinuncia;
- non ancora assegnati.

Art. 47 - Individuazione Disponibilità di Posteggi.

- 1) Il SUAP individua i posteggi lasciati liberi per revoca o rinuncia delle concessioni.
- 2) Nel caso si riscontri la disponibilità di posteggi liberi, l'Ufficio provvede, nei limiti delle possibilità e con gli stessi criteri di priorità indicati all'Art. 57 per lo spostamento, ad accogliere le eventuali richieste di miglioria che possano essere effettuate tramite rotazione di operatori già assegnatari di posteggi, senza modificare la dimensione o il numero degli stessi. Al termine di tali operazioni vengono individuati quali posteggi rimangono liberi per l'assegnazione
- 3) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio Comunale Competente è tenuto a dare massima diffusione e divulgazione in merito alla disponibilità di posteggi da dare in concessione.
- 4) Qualora l'Ente decida di assegnarli in concessione, a tal fine cura la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione osservando le relative disposizioni di legge e del presente regolamento.
- 5) A semplice titolo di pubblicità/notizia copia dei bandi va inoltrata anche alle associazioni di categoria.

Art. 48 – Assegnazione posteggi occasionalmente liberi. Spunta.

- 1) I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante i periodi di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze, si tiene conto della maggiori anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quelle dell'eventuale dante causa.
- 2) L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata giornalmente entro l'orario stabilito dal regolamento comunale, sulla base dei criteri previsti dal presente articolo, se il Comune ha determinato le tipologie merceologiche dei posteggi, l'assegnazione deve avvenire con la medesima tipologia del posteggio non occupato.
- 3) L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora, per fruire della stessa, sia necessario l'utilizzo di strutture o attrezzature, debitamente autorizzate, di proprietà del titolare della concessione, ivi inclusi box o chioschi.

Art. 49 – Produttori agricoli.

- 1) Ai produttori agricoli può essere riservato fino ad un massimo del tre per cento dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e per la merceologia riferita ai prodotti florovivaistici, se prevista. Il Comune può, con proprio atto motivato, aumentare tale disponibilità fino al cinque per cento dandone comunicazione a Regione Lombardia.

- 2) Nel caso di domande superiori alla disponibilità tali posteggi sono assegnati secondo i criteri previsti all'art. 49 del presente regolamento.
- 3) I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.
- 4) I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.
- 5) Si applicano le disposizioni previste all'art. 13 comma 8.

Art. 50 – Attività con il sistema del battitore.

- 1) Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione secondo un programma di turnazioni concordato, non essendo gli stessi titolari di concessione pluriennale.
- 2) In ogni mercato è riservato un posteggio ai battitori.
- 3) I posteggi possono essere riassegnati dai comuni, con le modalità previste dalle presenti disposizioni regionali, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a sei mesi continuativi.
- 4) I posteggi riservati agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del "battitore", esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono assegnati a detti operatori secondo un programma di turnazioni concordato, attraverso lo strumento della Conferenza dei servizi, con i Comuni interessati L'assegnazione è operata dal responsabile del SUAP.
- 5) In caso di rinuncia al posteggio da parte di battitori o di revoca della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso per un periodo superiore ad un anno solare, l'area potrà essere recuperata dal Comune ed inserita tra i normali posteggi da assegnare come da presente regolamento. In mancanza del battitore il posteggio può essere assegnato ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti non alimentari in forma itinerante tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.

Art. 51 – Prestatore proveniente da uno Stato europeo oppure extraeuropeo.

- 1) In relazione alle procedure di selezione previste dalla legge e dal presente regolamento di prestatore proveniente da una Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro ed avente la medesima finalità.
- 2) Per le procedure di selezione di prestatori provenienti da Stati extra Europei, la verifica del possesso dei requisiti è effettuata secondo la normativa nazionale e internazionale in materia di riconoscimento dei titoli.

Art. 52 - Svolgimento del Mercato in Giorni Festivi.

Qualora un mercato ricada in una giornata festiva, esso potrà essere regolarmente svolto. Le assenze nei giorni di mercati festivi dovranno comunque essere giustificate.

Art. 53 - Pianta Organica del Mercato.

La pianta organica dei mercati con la relativa dislocazione dei posteggi è riportata in allegato alle apposite delibere istitutive ovvero ricognitive di Giunta Comunale cui il presente regolamento rinvia ad ogni effetto per la localizzazione e l'articolazione degli stessi.

Art. 54 - Utilizzazione del Posteggio

- 1) La concessione consente unicamente l'occupazione dello spazio in essa indicato.
- 2) E' assolutamente vietato occupare spazi maggiori e/o diversi da quelli assegnati, ed in particolare gli spazi di passaggio tra i banchi (neppure con il consenso del titolare dei posteggi vicini).
- 3) Il posteggio non può essere utilizzato per la vendita dei prodotti non compresi nell'autorizzazione intestata al titolare, né per quelli per cui il banco o il veicolo non dispongono dei necessari requisiti igienico-sanitari (ancorché compresi nell'autorizzazione amministrativa).
- 4) Qualora la pianta organica preveda la destinazione di uno specifico posteggio alla vendita di una particolare tipologia merceologica, detto posteggio potrà essere destinato unicamente alla vendita di tali articoli, indipendentemente dalla maggiore estensione eventualmente consentita dall'autorizzazione rilasciata al concessionario. Della limitazione merceologica dovrà essere fatta esplicita menzione nell'atto di concessione. In caso di subingresso, il subentrante acquisisce puramente il diritto al subentro con le stesse limitazioni.
- 5) Tali limitazioni non hanno effetto invece sulle facoltà di vendita in forma itinerante effettuata dal titolare fuori dai giorni e dalle ore di mercato.

Art. 55 - Scambio di Posteggi tra Operatori.

- 1) I titolari di posteggio nei mercati non possono scambiarsi reciprocamente i posteggi senza la preventiva autorizzazione del Comune.
- 2) A tale scopo è necessario presentare un'unica richiesta sottoscritta da tutti gli operatori interessati, indicante i motivi della richiesta e contenente la disponibilità alla rinuncia, in caso di accettazione, alla concessione attualmente detenuta.
- 3) Lo scambio di titolare non modifica la durata delle concessioni dei singoli posteggi.
- 4) L'Ufficio SUAP, dopo l'esame dell'istanza e sentito l'Ufficio di Polizia Locale, può accoglierla qualora si verifichino le seguenti condizioni:
 - 5) ogni operatore deve essere in possesso degli eventuali requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività indicata nella pianta organica relativamente al nuovo posteggio in cui si intende collocare;
 - 6) gli operatori interessati siano in regola con i pagamenti della COSAP, della TARI e di eventuali altre pendenze esistenti con il Comune in relazione ai posteggi oggetto dello scambio (sanzioni, rimborso eventuali danni ecc);
 - 7) lo scambio non implichi modifiche alla suddivisione del mercato in settori previsti dalla specifica pianta organica e non determini problemi organizzativi, gestionali o di ordine pubblico.

- 8) All'istanza deve comunque essere data una risposta motivata entro e non oltre 30 giorni. La mancata risposta entro i termini non implica comunque l'accoglimento dell'istanza.

Art. 56 - Svolgimento di Mercati Straordinari.

- 1) L'istituzione di mercati straordinari può avvenire esclusivamente nelle stesse vie e piazze dei mercati ordinari ed occupando al massimo la stessa superficie.
- 2) Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi, con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio e nel rispetto dei medesimi orari.
- 3) Di norma i mercati straordinari si svolgono nel periodo natalizio, pasquale ed estivo e possono essere collegati ad eventi particolari. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di dodici giornate di mercato straordinario.
- 4) L'effettuazione dei mercati straordinari deliberata dalla Giunta Comunale, su iniziativa del Sindaco o dell'Assessore alle Attività Produttive, ovvero su richiesta degli operatori di mercato, sentite le organizzazioni.

Art. 57 - Trasferimento del Mercato.

- 1) Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposto per:
 - a) motivi di pubblico interesse;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienicosanitari.
- 2) Qualora si proceda allo spostamento, anche provvisorio, di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avverrà con le seguenti modalità:
 - a) anzianità di presenza sul posteggio;
 - b) anzianità di presenza sul mercato;
 - c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
 - d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.
- 3) Il Comune trasmette alla Regione il provvedimento relativo allo spostamento dell'eventuale spostamento definitivo del mercato.

Art. 58 – Posteggi isolati.

- 1) I posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 4, del presente regolamento sono assegnati con le procedure di cui al Titolo II e IV del presente regolamento.
- 2) I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata all'articolo 49 del presente regolamento.
- 3) Per la revoca-decadenza, valgono le regole del presente regolamento.
- 4) L'eventuale istituzione di posteggi sparsi-fuori mercato può essere fatta con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza alle norme del presente regolamento. Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente regolamento.

- 5) Gli operatori titolari di concessione di un posteggio fuori mercato, con cadenza settimanale, possono chiedere di occupare il suddetto posteggio anche in altri giorni, in occasione di particolari festività.
- 6) Per tutto quanto non previsto nel presente articolo ai posteggi sparsi fuori dall'area mercatale ed ai relativi operatori si applicano in tutto e per tutto le disposizioni del presente regolamento relative all'area mercatale.

Art. 59 – Aree per esercizio stagionale, temporaneo o occasionale.

- 1) Non si individuano aree per tale forma commerciale.
- 2) L'eventuale istituzione di aree pubbliche da assegnare per l'esercizio del commercio in forma stagionale può essere fatta con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza alle norme del presente regolamento.
- 3) Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente regolamento.

Art. 60 - Orari.

L'amministrazione, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'art. 16 comma 2 lettera 1) della Legge, stabilisce gli orari di ogni singolo mercato presente sul territorio, con delibera di Giunta Comunale istitutiva o riconoscitiva.

Art. 61 - Carta di Esercizio.

- 1) La Carta di Esercizio è un documento di cui si deve dotare l'operatore che esercita l'attività nei posteggi mercatali periodici nel territorio regionale
- 2) Ogni singola attività deve essere o possesso della Carta di Esercizio che elenchi tutti i relativi posteggi assegnati.
- 3) La Carta di Esercizio non sostituisce i titoli autorizzatori che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza, ha validità permanente, fatto salvo l'obbligo dell'operatore di provvedere alla variazione/rimissione ogniqualvolta avvengano variazioni alla situazione.
- 4) Per la disciplina della Carta di Esercizio si rimanda alle vigenti disposizioni regionali.

Art. 62 - Attestazione.

- 1) L'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali fiscali ed assistenziali previsti dalla legge è verificato annualmente dal Comune sede di posteggio ovvero per gli itineranti dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
- 2) Per la disciplina dell'Attestazione si rimanda alle vigenti disposizioni regionali.

TITOLO 6

FIERE

Art. 63 – Definizione e partecipazione alle Fiere.

- 1) Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all'articolo 4 del presente regolamento.
- 2) Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- 3) Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.
- 4) La concessione di posteggio nelle fiere è utilizzabile esclusivamente nei giorni di svolgimento della fiera.
- 5) Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.
- 6) Nella stessa fiera nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.
- 7) Per l'istituzione di nuove fiere e altre manifestazioni similari sarà seguita la procedura indicata nelle Leggi nazionali e regionali (la pubblicazione del bando di gara, i termini per la presentazione delle domande, la conseguente indicazione dei soggetti che saranno ammessi, la procedura per formare e pubblicare la graduatoria, la pubblicazione della graduatoria e le eventuali istanze di rettifica nonché i soggetti a cui compete ricevere le domande e formulare la graduatoria e le eventuali successive rettifiche) e le disposizioni previste per i posteggi nei mercati si applicheranno anche alle aree oggetto delle nuove manifestazioni fieristiche in quanto compatibili.
- 8) In occasione di manifestazioni, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, l'Amministrazione può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio su aree pubbliche. In tali situazioni potrà essere concessa agli hobbisti l'autorizzazione all'occupazione di spazi, separati dai commercianti su area pubblica, ma sarà loro data la possibilità di effettuare scambi senza compensi in denaro.
- 9) Le aree destinate allo svolgimento delle fiere locali sono stabilite con dall'Amministrazione con delibera di Giunta Comunale e sono riservate ai titolari di autorizzazioni amministrative per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e agli imprenditori agricoli professionali.
- 10) Le domande di partecipazione, prodotte in carta legale ed indirizzate al SUAP, debbono pervenire almeno 60 gg. (sessanta) prima dello svolgimento della fiera e debbono contenere una copia dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche o, per gli imprenditori agricoli, dell'autorizzazione. Debbono, infine, contenere l'indicazione dei metri quadrati che intendono occupare, oltre che la specifica tipologia e merceologia di vendita.

- 11) Il possesso del titolo di priorità suindicato nell’assegnazione del posteggio è attestato dall’elenco delle presenze della precedente fiera. La graduatoria è inoltre formata dando la precedenza alle domande pervenute considerando la data di protocollazione.
- 12) Il numero dei posteggi da attribuire, alla somministrazione ed agli imprenditori agricoli, sono riportati nella planimetria allegata al presente regolamento. Il corrispettivo della tassa di occupazione suolo pubblico e rifiuti solidi urbani sono presenti nel regolamento di occupazione suolo pubblico e la riscossione degli importi dovrà avvenire prima dell’occupazione del posteggio assegnato.
- 13) L’orario di vendita è stabilito con atto amministrativo per ogni singola fiera. L’operatore assegnatario che il giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro le ore previste è considerato assente.
- 14) Terminata l’assegnazione dei posteggi previsti in graduatoria si procede all’assegnazione degli eventuali posteggi liberi al primo operatore presente ed inserito tra gli esclusi nella graduatoria di cui sopra.
- 15) Al termine delle assegnazioni di cui sopra eventuali e ulteriori posteggi liberi verranno assegnati agli operatori presenti in ordine di arrivo previa compilazione di idonea istanza debitamente numerata, e in possesso dei requisiti di legge.
- 16) Se l’assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, i giorni della fiera saranno considerati ai fini del conteggio delle presenze.
- 17) La graduatoria è affissa all’Albo Pretorio Comunale almeno 10 gg. (dieci) prima dello svolgimento della fiera.

Art. 64 – Procedimento.

- 1) Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune, indirizzata al Sindaco, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:
 - a. i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.
- 2) Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - a. codice fiscale/partita IVA;
 - b. estremi dell’autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l’ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - c. numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - d. presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
 - e. data di iscrizione al registro imprese;
 - f. tipologia e merceologia di vendita.
- 3) Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure essere consegnate direttamente al Comune, ovvero via PEC. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, per la data di invio fa fede quella apposta, all’atto della spedizione, dall’Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data appostovi dall’Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

- 4) La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.
- 5) Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, al Suap.
- 6) Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e conseguentemente archiviate.
- 7) All'esito della procedura ad ogni partecipante sarà comunicato a cura del Suap, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera, e quant'altro previsto da leggi e regolamenti comunali.
- 8) In ogni caso si applicano le norme di cui alla legge 241/90.

Art. 65 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria

- 1) Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere e per il rilascio delle relative autorizzazioni e concessioni di posteggio valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a. maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - b. anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.
 - c. ulteriori criteri suppletivi eventualmente stabiliti dal comune di volta in volta con il provvedimento istitutivo o modificativo della fiera.
- 2) A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda all'ufficio protocollo.
- 3) Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.
- 4) I titoli di priorità per la concessione dei posteggi nelle fiere sono valutati in relazione alla autorizzazione specificamente indicata nella domanda di partecipazione. Fatti salvi i diritti acquisiti, nella stessa fiera l'operatore commerciale, persona fisica o società, può avere in concessione un massimo di due posteggi.

Art. 66- Assegnazione dei posteggi non utilizzati

I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, vengono assegnati, sul posto nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

Art. 67 - Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari

L'ubicazione delle fiere, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni, totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nel provvedimento di istituzione o di modifica della fiera e l'allegata planimetria

ne costituisce parte integrante, così come per gli ulteriori aspetti organizzativi e di partecipazione non disciplinati dal presente regolamento.

Art. 68 – Fiere locali

Le fiere locali istituite e regolamentate ai sensi e per gli effetti della legge regionale 29 aprile 1980, n° 45 continuano ad essere regolamentate con le disposizioni ivi contenute.

TITOLO 7

MERCATINI degli Hobbisti

Art. 69 - Oggetto ed attività.

- 1) È definito hobbista l'operatore non professionale che non esercita alcuna attività commerciale ma che vende beni propri e/o creazioni frutto del proprio ingegno e del proprio lavoro, anche eventualmente rientranti nelle opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore, in modo del tutto sporadico ed occasionale.
- 2) L'attività oggetto del presente articolo consiste nel vendere, scambiare esporre beni e creazioni di modico valore in modo occasionale, saltuario, non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi.
- 3) L'esercizio della relativa attività non è soggetto alle norme sul commercio in sede fissa di cui al D.lgs. 114/98 e della Lr 6/2010 così come non è soggetto alle norme sul commercio professionale su aree pubbliche di cui alla Lr 6/2010 così come non è soggetto alle norme su sistemi fieristici di cui alla legge 7/2001 ed alla Lr 30/2002.
- 4) L'attività oggetto del presente articolo deve essere svolta nel rispetto delle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate e delle relative leggi tributarie cui si rimanda per espressa competenza.
- 5) Tutti gli hobbisti partecipanti ad un mercatino regolamentato nella presente sezione dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo il modello che sarà messo a disposizione dal Comune, con la quale si dichiari che l'attività svolta è priva di connotazione imprenditoriale e con la quale si attesti il rispetto delle disposizioni della presente regolamento, oltre che il rispetto delle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate relativamente all'attività di hobbista.
- 6) Nel caso di mancata coincidenza tra il soggetto presente al mercatino e il titolare dell'occupazione e firmatario dell'autocertificazione, la relativa attività si intenderà abusiva e pertanto vietata e soggetta alle sanzioni di cui al presente regolamento.

Art. 70 - Merci e settori merceologici.

- 1) Il Comune ha la facoltà di non accettare richieste per l'esposizione di merci che, per stato di conservazione e genere, siano ritenute non idonee a valorizzare qualitativamente il mercatino stesso
- 2) È comunque vietata la vendita di:
 - esplosivi e armi di qualunque genere e tipo;
 - tutto ciò che è sottoposto ai vincoli del codice dei beni culturali;
 - materiale pornografico;
 - particolari tipologie di materiali che a giudizio dell'Amministrazione e per motivi di pubblico interesse possano essere esclusi.

Art. 71 - Soggetti.

- 1) Possono esercitare l'attività oggetto della presente sezione:
 - tutte le persone fisiche maggiorenni appartenenti ad uno Stato membro dell' UE ovvero extra UE ma in regola con le vigenti disposizioni relative all'ingresso ed al soggiorno sul territorio italiano;
 - le associazioni di volontariato e senza scopo di lucro.
- 2) può essere annessa la partecipazione di operatori del commercio su aree pubbliche solo ed esclusivamente per la somministrazione di alimenti e bevande, purchè in regola con tutte le disposizioni previste dalla normativa in materia di commercio su aree pubbliche;

Art. 72 – Organizzazione.

- 1) I mercatini degli Hobbisti possono essere organizzati direttamente dall'Amministrazione comunale, da un soggetto privato richiedente o da un'associazione onlus.
- 2) Nel caso di organizzazione diretta da parte del Comune, con delibera istitutiva di Giunta, si stabiliscono i criteri per l'assegnazione delle aree, oltre che la tipologia e le modalità di svolgimento e di partecipazione.
- 3) Nel caso di organizzazione da parte di soggetto terzo, dovrà essere presentata la domanda di assegnazione dell'area pubblica per lo svolgimento del mercatino contenente tutti gli elementi richiesti dal presente regolamento ivi compresa la specificazione dell'area, la durata, il numero degli espositori, la tipologia di merci quant'altro necessario per il corretto svolgimento della manifestazione. In tal caso il Comune verificata la congruità della richiesta può concedere al richiedente l'area per lo svolgimento del mercatino con le prescrizioni e le specifiche che verranno dettagliate nel provvedimento autorizzatorio, ivi compreso l'obbligo di produzione delle autocertificazioni stabilite nel presente sezione.

Titolo 8

SANZIONI

Art. 73 – Sospensione e revoca dell’autorizzazione. Sanzioni.

- 1) In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il responsabile del SUAP dispone la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
- 2) Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l’abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
- 3) La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell’arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- 4) Il Comune responsabile del SUAP revoca l’autorizzazione:
 - a) nel caso in cui il titolare non inizi l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 4 della legge;
 - b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
 - c) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’art. 20 della legge ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all’art. 21, comma 4 della medesima legge;
 - d) in caso di morte del titolare dell’autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
 - e) in caso di revoca della concessione posteggio.
- 5) Il Comune interdice per due anni l’esercizio dell’attività nella fiera all’operatore che non ha utilizzato il posteggio per due edizioni consecutive senza giustificato motivo, da comunicarsi per iscritto al Comune entro trenta giorni dallo svolgimento della fiera.
- 6) Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione stessa, nonché senza l’autorizzazione o il permesso di cui all’articolo 21, comma 11, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
- 7) È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro chiunque:
 - a) commette l’infrazione di cui al primo paragrafo del presente articolo, lettera b);

- b) non assolve all'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge;
 - c) viola la disposizione di cui all'articolo 21, comma 11-ter della legge;
 - d) viola i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 22, comma 8, della legge;
 - e) esercita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione.
- 8) Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'art. 21, comma 2, e 22, commi 2, 4, 5 e 7, della legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
- 9) L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'art. 21, comma 10, della legge o della relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
- 10) Nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l'operatore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150,00 a 1.000,00 euro.

Art. 74 – Sanzioni. Rinvio.

- 1) Per le altre violazioni dell'attività di cui al presente regolamento si rinvia alle previsioni della legge regionale 6/2010 e s.m.i. e del D.lgs. 114/98 e s.m.i.
- 2) Oltre a ciò si stabilisce che per ogni violazione delle disposizioni del presente regolamento venga irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 in applicazione dell'art. 7bis del D.lgs. 267/2000.
- 3) Per l'applicazione di tutte le sanzioni si applica la procedura prevista dalla legge 689/81 cui si fa espresso rinvio.

Art. 75 – Recidiva.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 76 – Norma di chiusura.

- 1) Il presente regolamento composto da n. 76 articoli entra in vigore nei modi e nei tempi stabiliti dal vigente Statu Comunale e sostituisce il precedente regolamento approvato con delibera CC n. 11 del 04/03/1999.
- 2) Per tutto quanto qui non disciplinato si applicano le leggi e le norme vigenti regolamenti la materia.